

Domenico Cagnucci
Avvocato
Largo Vercelli n. 8 - 00182 Roma
Tel. 06 - 70300392 Fax 06 - 70301838

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

Per l'Associazione Italia Nostra Onlus in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Alessandra MOTTOLA MOLFINO con sede in Viale Liegi n. 33 00198 Roma cod. fisc. 80078410588 Partita Iva 02121101006 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Cagnucci ed elettivamente domiciliata per il presente atto presso il suo studio in Largo Vercelli n. 8, 00182 Roma giusta delega a margine del presente atto. L'avvocato Domenico Cagnucci cod Fisc. CGNDNC60E29G224V dichiara che può ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 06.70301838 e sulla casella di posta elettronica domenicocagnucci@ordineavvocatiroma.org.

CONTRO

Il Comune di Tivoli, in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Piazza del Governo n. 1 00019 Tivoli (Roma)
La Regione Lazio in persona del Presidente p.t. legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio in Via Cristoforo Colombo n. 212 00144 Roma


NONCHE' NEI CONFRONTI

Di IMPREME s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale della società in Via Nicolò Porpora n. 1, 00198 Roma;
della Società Villa Adriana 85 s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale della società in Via Flaminia n. 441 00196 Roma.

PER OTTENERE L'ANNULLAMENTO

Della Delibera del Consiglio Comunale di Tivoli n. 74 del 06/12/2011, pubblicata all'albo pretorio comunale dal 15 al 30 dicembre 2011 con cui si approva

Io sottoscritta Alessandra Mottola Molfino n.q. di legale rappresentante p.t. dell' Associazione Italia Nostra Onlus con sede in Roma Viale Liegi n. 33 delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni sua fase l'avv. Domenico Cagnucci conferendogli le più ampie facoltà di legge, ivi incluse quelle, presentare motivi aggiunti. Lo autorizzo ad utilizzare i dati personali ai sensi del decr. Leg.vo 196/03 ai soli fini dell'espletamento del mandato difensivo e dichiaro di essere stato informato sull'utilizzo di tali dati al fine sopra indicato ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto Leg.vo 196/03 s.m.i. Eleggo domicilio presso il suo studio in Largo Vercelli n. 8 Roma


Alessandra Mottola Molfino
avv. Domenico Cagnucci

definitivamente il “ PIANO DI LOTTIZZAZIONE – COMPENSORIO DI PONTE LUCANO – IN SOTTOZONA C2 – 3 DI PRG, località Villa Adriana – zona GALLI/PONTE LUCANO – proprietà IMPREME s.p.a. e Villa Adriana 85 s.r.l. ;

Della Delibera del Consiglio Comunale di Tivoli n. 35 del 10 luglio 2008 avente per oggetto: “ Adozione del Piano di Lottizzazione “ Compensorio di Ponte Lucano” sottozona C2-3 di P.R.G., Località Villa Adriana – Zona Galli/ Ponte Lucano – Proprietà IMPREME s.p.a. e Villa Adriana 85 s.r.l. . Approvazione Schema di Convenzione;

Del Parere Paesaggistico ai sensi del Decreto Leg.vo 42/2004, L.R. 24/98 e art. 16 e 28 L.1150/42 del 1 marzo 2010 prot. 53366 del Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica Area 05 Area Urbanistica e Beni Paesaggistici Province di Roma, Frosinone e Latina.

Di ogni altro atto anche sconosciuto che dovesse essere presupposto, conseguente o concorrente a quello impugnato e del quale la ricorrente non conosce l'esistenza.

SULLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

Preliminarmente appare opportuno evidenziare che l' associazione ricorrente è portatrice di un interesse attuale e concreto a ricorrere, come argomentato dalle considerazioni di merito. In particolare:

- lo Statuto dell'Associazione **Italia Nostra**, costituita il 29 ottobre 1955 e riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 agosto 1958, n.1111 ed Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, individua con quali attività istituzionali:

“a) suscitare il più vivo interesse e promuovere azioni per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti, dei centri storici e della qualità della vita;

b) *stimolare l'applicazione delle leggi di tutela e promuovere l'intervento dei poteri pubblici allo scopo di evitare le manomissioni del patrimonio storico, artistico ed ambientale del Paese e di assicurarne il corretto uso e l'adeguata fruizione;*

c) *stimolare l'adeguamento della legislazione vigente al principio fondamentale dell'art.9 della Costituzione, alle convenzioni internazionali in materia di tutela dei patrimoni naturali e storico - artistici ed in particolare alle Direttive della Unione Europea.” (art.3 dello Statuto).*

La suddetta Associazione è quindi, legittimata ad agire in giudizio in base all'art. 18 della l. 8 luglio 1986, n. 349, il quale le attribuisce il potere, in quanto individuata in base all'art.13 della stessa legge, di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi che possano determinare situazioni di qualsiasi danno ambientale.

La legittimazione dell' associazione ricorrente sussiste anche sulla base della più generale normativa vigente in materia, a tenore della quale (art. 18 comma 5 l. 8 luglio 1986 n. 349) <<le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi>>.

In generale quindi, sulla scorta del combinato disposto degli art. 13 e 18 l. 349 cit. la legittimazione a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti che si assumano illegittimi, spetta alle associazioni di protezione ambientale che siano individuate con decreto del Ministro dell'ambiente.

Peraltro, per ciò che concerne in via generale l'individuazione delle finalità ambientali dei provvedimenti impugnati a fini di riconoscimento della legittimazione ad impugnare, va sottolineato come la stessa Corte Costituzionale (cfr. ad es. sentenze 26 luglio 2002 n. 407 e 20 dicembre 2002 n. 536) abbia avuto modo recentemente di ribadire che la tutela dell'ambiente non può ritenersi propriamente una materia, essendo l'ambiente da considerarsi un valore costituzionalmente protetto che riguarda altresì campi di azione amministrativa connessi ma distinti, quali ad esempio il governo del territorio e la tutela della

salute; di conseguenza, le suddette finalità ambientali possono riguardare anche provvedimenti su “materie” distinte ma pur sempre legate alla tutela di un valore di tale rilievo.

PREMESSO IN FATTO

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 06/12/2011 il Consiglio Comunale di Tivoli approva definitivamente il “ PIANO DI LOTTIZZAZIONE - COMPRESORIO DI PONTE LUCANO – IN SOTTOZONA C2 – 3 DI P.R.G. , località Villa Adriana - zona GALLI / PONTE LUCANO – proprietà soc. IMPREME s.p.a. e Villa Adriana '85 s.r.l. pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Tivoli dal 15 al 30 dicembre 2011;

Il Piano di lottizzazione approvato, costituisce conclusione di un piano di lottizzazione presentato dalle società all'epoca proprietarie con nota prot. 22822 del 09/07/1998;

Tale nuovo piano di lottizzazione era stato presentato nelle more della definizione di un giudizio che si era concluso con la sentenza del T.A.R. del Lazio sez II avente n. 557/1997 con la quale furono dichiarati inammissibili e/o respinti una serie di ricorsi proposti dalla proprietà, sospeso il rilascio delle concessioni relative alla lottizzazione e veniva indicata la necessità di una nuova soluzione progettuale, che tenesse conto delle limitazioni e/o indicazioni fornite, in precedenza, dagli enti preposti alla tutela in materia ambientale;

avverso la sentenza n. 557/1997 del T.A.R. del Lazio la società Fineuropa s.p.a., divenuta nel frattempo proprietaria di parte delle aree interessate dalla lottizzazione di che trattasi , proponeva appello in Consiglio di Stato, che con Sentenza n. 2316 del 26/04/2006 della Sezione IV, accogliendo l'appello proposto , ha sancito in particolare che l'Amministrazione Comunale di Tivoli, dovesse procedere alla conclusione del procedimento, adottando gli opportuni provvedimenti ovvero fornendo agli appellanti ogni necessaria indicazione circa la nuova situazione vincolistica venutasi a creare;

nelle more del giudizio di primo e secondo grado il Ministero dei Beni e le attività Culturali con decreto 6 agosto 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

252 del 29 ottobre 2001 intitolato “ Inclusionione dell’area non urbanizzata dell’agro Tiburtino compresa tra la via di Pomata – Collidi Santo Stefano – Villa Adriana – Colle Cesarano, ricadente nel Comune di Tivoli tra le zone di interesse archeologico di cui all’art. 146, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 29 ottobre 1990 n. 490” includeva l’area interessata dal Piano di lottizzazione all’interno del suddetto vincolo;

tale vincolo era stato imposto anche in attuazione dell’impegno assunto dallo stato italiano a mantenere non urbanizzata l’area dell’agro tiburtino compresa tra la via di Pomata – Colli Santo Stefano – Villa Adriana – Colle Cesarano ricadente nel Comune di Tivoli, che comprende anche l’area oggetto del piano di Lottizzazione che oggi si impugna, a seguito della designazione dell’area di Villa Adriana come “ Bene UNESCO” nel corso della 23^a sessione del Comitato UNESCO per il Patrimonio Mondiale dell’Umanità, tenutasi a Marrakesh – Marocco dal 29 novembre al 4 dicembre del 1999 che prevedeva anche la protezione dell’area Buffer di protezione di Villa Adriana su cui si sviluppa il Piano di Lottizzazione che oggi si impugna;

Nel 2007 la Giunta Regionale del Lazio con atti n. 556 del 25 luglio del 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, adotta il Nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) ai sensi degli art. 21, 22 e 23 della legge Regionale sul Paesaggio n. 24 del 1998. Nelle Previsioni del nuovo Piano l’intera area del Piano di Lottizzazione che oggi si impugna, è riclassificata come “ Paesaggio Naturale Agrario L’art. 22 delle Norme di Attuazione del P.T.P.R. definisce il paesaggio naturale agrario come costituito dalle porzioni di territorio che conservano i caratteri tradizionali propri del paesaggio agrario, e sono caratterizzati anche dalla presenza di componenti naturali di elevato valore paesistico. Tali Paesaggi sono prevalentemente costituiti da vasti territori a conduzione agricola collocati in aree naturali protette e nelle unità geografiche costiere e delle valli fluviali. La tutela è volta alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l’inibizione di iniziative di trasformazione territoriale ed in linea subordinata alla conservazione dei modi d’uso agricoli tradizionali.”

L'art. 7 del P.T.P.R. adottato al comma 3 recita testualmente: “ ai sensi dell'art. 23 bis della L.R. 24/98, dalla data di pubblicazione dell'adozione del P.T.P.R. fino alla data di pubblicazione della sua approvazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di pubblicazione di cui all'art. 23 secondo comma della L.R. 24/98 per i beni paesaggistici, ai fini delle autorizzazioni di cui agli art. 146 e 159 del codice si applicano in salvaguardia le disposizioni del P.T.P.R adottato;

il comma I° dell'art. 7 (misure di salvaguardia del PTPR e dei Piani Paesistici vigenti adottati) recita testualmente : “ Il P.T.P.R. è UN UNICO PIANO ESTESO ALL'INTERO TERRITORIO DELLA Regione Lazio; dopo l'approvazione sostituisce , sia nella parte normativa che nella parte cartografica, i piani territoriali paesistici vigenti, approvati con legge o con deliberazione del Consiglio Regionale, di seguito denominati P.T.P. ed elencati nelle successive tabelle: 1 (PTP Lazio) e 2 (PTP Roma e Fiumicino) ;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 10 luglio 2008 il Consiglio Comunale di Tivoli approva “ l'adozione del Piano di Lottizzazione “ Comprensorio di Ponte Lucano” in sottozona C2 – 3 Località Villa Adriana – Zona Galli / Ponte Lucano – Proprietà IMPREME s.p.a. e Villa Adriana '85 s.r.l e Approvazione Schema di Convenzione;

In tale deliberazione a pagina 6 si legge : “ con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 31 luglio 2007 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni al PTP del Lazio presentate dai Comuni ai sensi dell'art. 23 comma 1 L.R. 24/1998 e conseguentemente adeguati i i PTP vigenti con le variazioni apportate dalle osservazioni accolte. In particolare con la deliberazione relativamente alle aree oggetto della Lottizzazione in argomento, l'osservazione presentata dal Comune è stata accolta parzialmente con la seguente motivazione: “ Accolta parzialmente secondo quanto precisato dal punto 3b dei criteri di valutazione limitatamente alle aree urbanizzate perimetrale dal PTPR. In relazione alla previsione dello strumento urbanistico vigente e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 27 comma 3 anche ai fini della utilizzazione delle aree contermini al fosso delle scalette come individuato nella D.G.R. 211/2002 ivi comprese quelle

del tratto attualmente incubato; si propone al Comune la parziale delocalizzazione degli ulteriori insediamenti previsti nonché l'attivazione di programmi d'intervento di cui all'art. 31 bis della L.R. 24/98 d'intesa con il Ministro dei Beni Culturali"

Le premesse di tale deliberazione proseguono affermando: " sulla base delle conclusioni della Regione Lazio riportate nella nota prot. 17314/2001, nonché in esito alla recente espressione del Consiglio Regionale di cui al punto precedente - rilevato che nelle stesse deliberazioni della G.R. 556/2007 e 1025/2007 con le quali è stato adottato il PTPR è stato precisato che l'adeguamento dei PTP vigenti (ovvero Variante ai PTP vigenti come definite all'art. 65 comma 5 delle N.T.A. del PTPR adottato) anticipa, " senza attendere l'approvazione del PTPR l'efficacia delle proposte presentate dai comuni e superando eventuali possibili limitazioni derivanti dall'applicazione delle misure di salvaguardia fra PTP vigenti e PTPR adottato, ai sensi dell'art. 23 bis della legge regionale 24/1998 e rilevato altresì che l'art. 65 comma 3 delle NTA del PTPR adottato è stabilito che " i contenuti delle controdeduzioni prevalgono sulla disciplina di tutele e di uso del " Paesaggi" del PTPR di cui al capo II delle presenti norme e sulle modalità di tutela dei beni paesaggistici tipizzati dal PTPR" si ritiene ammissibile la proposta di localizzazione di fabbricati anche nelle aree contermini al tratto incubato del fosso delle scalette interessate dal vincolo di cui all'art. 142 lett. c) del Decreto Leg.vo 42/2004, fermo restando l'obbligo di acquisizione - preliminarmente all'approvazione definitiva del P.D.L. - del parere paesistico dell'Ente preposto alla Tutela del Vincolo;

il 1° marzo 2010 il Dipartimento Territorio Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica , Area 05 Area Urbanistica e Beni Paesaggistici Province di Roma, Frosinone e Latinaemetteva parere paesaggistico ai sensi del Decr. Leg.vo 42/2004 , L.R. 24/98 e art. 16 e 28 L. 1150/1942 per il Piano di Lottizzazione " Comprensorio di Ponte Lucano " località Villa Adriana - Zona Galli/ Ponte Lucano Delibera Del Consiglio Comunale dei Tivoli n. 35 del 10/07/2008. A pag. 5 del suddetto parere paesaggistico si legge testualmente: " che per detta area risulta parzialmente accolta l'osservazione presentata dal Comune di Tivoli, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 24/1998 (058104 P11) di cui alla D.C.R. 31/07/2008 n. 41

concernente : Adeguamento dei PTP vigenti alla luce delle proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesistici presentate nell'ambito del procedimento di formazione del PTPR” CHE il nuovo PTPR classifica l'area fra le unità geografiche del “Paesaggio Naturale Agrario” ed in minima parte nel “Paesaggio Naturale” paesaggi questi assoggettati alla disciplina d'uso del territorio rispettivamente di cui all'art. 22 e 21 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Che dette NTA prevedono : “ Per la parte del territorio interessata da beni paesaggistici , immobili ed aree indicati nell'art. 134 lett. a) e b) del Codice, fino all'applicazione del P.T.P.R. resta ferma l'applicazione delle norme dei PTP vigenti; in caso di contrasto tra le disposizioni del PTPR adottato e dei PTP vigenti prevale la disposizione più restrittiva.”

Che ai sensi dell'art. 27 della L.R. 24/1998 coordinato con l'art. 62 comma 6 delle N.T.A. del PTPR: “ Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di entrata in vigore della L.R. 24/1998 e non ancora decaduti...” Ed inoltre l'art. 63 comma 1, permetterebbe anche una eventuale variante dello strumento attuativo vigente in quanto l'ambito di cui trattasi è posto a ridosso delle aree urbanizzate perimetrale dal PTPR e di scarso pregio paesistico come classificate dal PTP vigente.

Sulla base dei presupposti che precedono i provvedimenti impugnati appaiono gravemente viziati e quindi devono essere annullati per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

- 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 62 COMMA 6° delle N.T.A. del P.T.P.R. E DELL'ART. 27 COMMI 3° E 4° DELLA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO N. 24/1998 Sia la Delibera 35 del 10/07/2008 che il Parere Paesistico della Regione Lazio 1 Marzo 2010 impugnati richiamano espressamente tali norme. L'art. 62 comma 6° delle N.T.A. del P.T.P.R. recita testualmente : “ Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di entrata in vigore della L.R. 24/98 e non ancora decaduti”. L'art. 27 III° comma della L.R. 24/98 recita testualmente : “ In

attesa delle specifiche disposizioni del PTPR di cui all'art. 21, sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di entrata in vigore della presente legge." Il IV° comma del medesimo art. 27 recita testualmente : " La Regione in sede di approvazione o di esame di cui alla legge regionale 2 luglio 1987 n. 36 di strumenti urbanistici attuativi delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali, dispone che vengano conformati alle norme di cui alla presente legge."

L'approvazione del Piano di lottizzazione oggetto delle deliberazioni oggetto della presente impugnazione costituisce un nuovo strumento di attuazione dello strumento urbanistico e non una variante del Piano di lottizzazione approvato in precedenza su aree diverse da quelle oggetto del presente piano di lottizzazione e con soggetti in parte diversi da quelli proponenti il presente piano attuativo che vede comprendere nella sua disciplina aree di proprietà del Comune di Tivoli che mai erano state oggetto di precedenti Convenzioni su quelle aree. Le normative di cui agli art. 62 comma 6 delle N.T.A. del PTPR e quelle richiamate dall'art. 27 comma 3° della L.R. 24/98 fanno riferimento alle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di entrata in vigore della L.R. 24/98 e non a strumenti Urbanistici attuativi totalmente nuovi, che pur interessando parzialmente aree già oggetto di Piani di lottizzazione già approvati interessano aree parzialmente diverse, come nel caso di specie, che vede coinvolgere nel piano urbanistico oltre aree di proprietà del Comune di Tivoli, anche aree cedute alla società IMPREME s.p.a dall'Agenzia del Demanio, che mai prima d'ora erano state oggetto di precedenti convenzioni urbanistiche e che anzi costituivano aree classificate dal P.R.G. come aree R 3 soggette AD INEDIFICABILITA' ASSOLUTA. Trattandosi di strumento urbanistico attuativo nuovo e non vigente al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni della L.R. 24/98 il Piano di lottizzazione adottato ed approvato con i provvedimenti che qui si impugnano

avrebbe dovuto avere come norma di riferimento per la sua attuazione non quelle richiamate dai provvedimenti impugnati, ma l'art. 27 comma 4° della L.R. 24/1998 che testualmente recita: La Regione in sede di approvazione o di esame di cui alla legge regionale 2 luglio 1987 n. 36 di strumenti urbanistici attuativi delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali, dispone che vengano conformati alle norme di cui alla presente legge.” Per tale motivo i provvedimenti impugnati violano le normative sopra richiamate e devono essere annullati.

2) ECCESSO DI POTERE NELLA FIGURA SINTOMATICA DELLA FALSITA' DEI PRESUPPOSTI, DELL'ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO 3B DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 10 luglio 2008 il Consiglio Comunale di Tivoli approva “ l'adozione del Piano di Lottizzazione “ Comprensorio di Ponte Lucano” in sottozona C2 – 3 Località Villa Adriana – Zona Galli / Ponte Lucano – Proprietà IMPREME s.p.a. e Villa Adriana '85 s.r.l e Approvazione Schema di Convenzione;

In tale deliberazione a pagina 6 si legge : “ con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 31 luglio 2007 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni al PTP del Lazio presentate dai Comuni ai sensi dell'art. 23 comma 1 L.R. 24/1998 e conseguentemente adeguati i i PTP vigenti con le variazioni apportate dalle osservazioni accolte. In particolare con la deliberazione relativamente alle aree oggetto della Lottizzazione in argomento, l'osservazione presentata dal Comune è stata accolta parzialmente con la seguente motivazione: “ Accolta parzialmente secondo quanto precisato dal punto 3b dei criteri di valutazione limitatamente alle aree urbanizzate perimetrale dal PTPR. In relazione alla previsione dello strumento urbanistico vigente e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 27 comma 3 anche ai fini della utilizzazione delle aree contermini al fosso delle scalette come individuato nella D.G.R. 211/2002 ivi comprese quelle del tratto attualmente incubato; si propone al Comune la parziale delocalizzazione degli ulteriori insediamenti previsti nonché l'attivazione di programmi d'intervento di cui all'art. 31 bis della L.R. 24/98 d'intesa con il Ministro dei Beni Culturali”

Le premesse di tale deliberazione proseguono affermando: “ sulla base delle conclusioni della Regione Lazio riportate nella nota prot. 17314/2001, nonché in esito alla recente espressione del Consiglio Regionale di cui al punto precedente - rilevato che nelle stesse deliberazioni della G.R. 556/2007 e 1025/2007 con le quali è stato adottato il PTPR è stato precisato che l’adeguamento dei PTP vigenti (ovvero Variante ai PTP vigenti come definite all’art. 65 comma 5 delle N.T.A. del PTPR adottato) anticipa, “ senza attendere l’approvazione del PTPR l’efficacia delle proposte presentate dai comuni e superando eventuali possibili limitazioni derivanti dall’applicazione delle misure di salvaguardia fra PTP vigenti e PTPR adottato, ai sensi dell’art. 23 bis della legge regionale 24/1998 e rilevato altresì che l’art. 65 comma 3 delle NTA del PTPR adottato è stabilito che “ i contenuti delle controdeduzioni prevalgono sulla disciplina di tutele e di uso del “ Paesaggi” del PTPR di cui al capo II delle presenti norme e sulle modalità di tutela dei beni paesaggistici tipizzati dal PTPR” si ritiene ammissibile la proposta di localizzazione di fabbricati anche nelle aree contermini al tratto incubato del fosso delle scalette interessate dal vincolo di cui all’art. 142 lett. c) del Decreto Leg.vo 42/2004, fermo restando l’obbligo di acquisizione - preliminarmente all’approvazione definitiva del P.D.L. – del parere paesistico dell’Ente preposto alla Tutela del Vincolo;

il 1° marzo 2010 il Dipartimento Territorio Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica , Area 05 Area Urbanistica e Beni Paesaggistici Province di Roma, Frosinone e Latina emetteva parere paesaggistico ai sensi del Decr. Leg.vo 42/2004 , L.R. 24/98 e art. 16 e 28 L. 1150/1942 per il Piano di Lottizzazione “ Comprensorio di Ponte Lucano “ località Villa Adriana – Zona Galli/ Ponte Lucano Delibera Del Consiglio Comunale dei Tivoli n. 35 del 10/07/2008. A pag. 5 del suddetto parere paesaggistico si legge testualmente: “ che per detta area risulta parzialmente accolta l’osservazione presentata dal Comune di Tivoli, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 24/1998 (058104 P11) di cui alla D.C.R. 31/07/2008 n. 41 concernente : Adeguamento dei PTP vigenti alla luce delle proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesistici presentate nell’ambito del procedimento di formazione del PTPR” CHE il nuovo PTPR classifica l’area

fra le unità geografiche del “Paesaggio Naturale Agrario” ed in minima parte nel “Paesaggio Naturale” paesaggi questi assoggettati alla disciplina d'uso del territorio rispettivamente di cui all'art. 22 e 21 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Che dette NTA prevedono : “ Per la parte del territorio interessata da beni paesaggistici , immobili ed aree indicati nell'art. 134 lett. a) e b) del Codice, fino all'applicazione del P.T.P.R. resta ferma l'applicazione delle norme dei PTP vigenti; in caso di contrasto tra le disposizioni del PTPR adottato e dei PTP vigenti prevale la disposizione più restrittiva.”

Che ai sensi dell'art. 27 della L.R. 24/1998 coordinato con l'art. 62 comma 6 delle N.T.A. del PTPR: “ Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di entrata in vigore della L.R. 24/1998 e non ancora decaduti...” Ed inoltre l'art. 63 comma 1, permetterebbe anche una eventuale variante dello strumento attuativo vigente in quanto l'ambito di cui trattasi è posto a ridosso delle aree urbanizzate perimetrale dal PTPR e di scarso pregio paesistico come classificate dal PTP vigente.

Le premesse delle deliberazioni sopra richiamate stravolgono completamente le affermazioni contenute nell'accoglimento parziale di quella che il Comune di Tivoli vuole chiamare come osservazione. Alla precisa richiesta del Comune di Tivoli di escludere l'intera area del Piano Regolatore Generale di Tivoli con destinazione sottozona C2 -3 nei dintorni di Villa Adriana, la Regione Lazio controdeducendo all'osservazione 058104 – P11 del Comune di Tivoli che chiedeva di stralciare tali aree dal PTPR con destinazione A1 la Regione Lazio procede a stralciare una piccolissima parte effettivamente edificata e a respingere per la quasi totalità l'osservazione, mantenendo tali aree , oggi interessate dal Piano di Lottizzazione che oggi si impugna, con la classificazione A1 (paesaggio naturale agrario) disciplinate dall'art. 22 delle N.T.A. del P.T.P.R. che nella disciplina delle aree così classificate non consente in alcun modo la costruzione di manufatti fuori terra o interrati compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella

lettera d) del D.P.R. 380/2001. Appare evidente che tutti i provvedimenti impugnati ponendo come motivazioni fondanti della propria assunzione presupposti falsi portano ad assumere provvedimenti assunti con motivazioni assolutamente illogiche. La Regione infatti nelle proprie controdeduzioni accoglie le osservazioni presentate dal Comune di Tivoli in modo molto limitato con espresso riferimento al criterio di valutazione 3b denominato Aree compromesse o di scarso valore e aree di continuità urbana, mantenendo l'intera area oggetto del Piano di lottizzazione impugnato all'interno della classificazione del paesaggio naturale agrario ed il comune di Tivoli e lo stesso dipartimento della Regione Lazio che esprime il parere paesaggistico ritengono che nella controdeduzione l'intera area sia stata stralciata dal P.T.P.R. facendo ritenere che tali aree siano considerate di scarso valore paesistico. Con tali presupposti falsi vengono rilasciati sia il parere paesistico che l'adozione e l'approvazione del Piano di Lottizzazione impugnata. Per tale motivo il provvedimento impugnato deve essere annullato.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 7 E 22 DELLE N.T.A. DEL P.T.P.R. ECCESSO DI POTERE NELLA FIGURA DELLA FALSITA' DEI PRESUPPOSTI E DELL'ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE. Nelle Previsioni del nuovo Piano l'intera area del Piano di Lottizzazione che oggi si impugna, è classificata come "Paesaggio Naturale Agrario L'art. 22 delle Norme di Attuazione del P.T.P.R. definisce il paesaggio naturale agrario come costituito dalle porzioni di territorio che conservano i caratteri tradizionali propri del paesaggio agrario, e sono caratterizzati anche dalla presenza di componenti naturali di elevato valore paesistico. Tali Paesaggi sono prevalentemente costituiti da vasti territori a conduzione agricola collocati in aree naturali protette e nelle unità geografiche costiere e delle valli fluviali. La tutela è volta alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale ed in linea subordinata alla conservazione dei modi d'uso agricoli tradizionali."

L'art. 7 del P.T.P.R. adottato al comma 3 recita testualmente: " ai sensi dell'art. 23 bis della L.R. 24/98, dalla data di pubblicazione dell'adozione del P.T.P.R. fino alla data di pubblicazione della sua approvazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di pubblicazione di cui all'art. 23 secondo comma della L.R. 24/98 per i beni paesaggistici, ai fini delle autorizzazioni di cui agli art. 146 e 159 del codice si applicano in salvaguardia le disposizioni del P.T.P.R adottato.

Il comma I° dell'art. 7 (misure di salvaguardia del PTPR e dei Piani Paesistici vigenti adottati) recita testualmente : " Il P.T.P.R. è UN UNICO PIANO ESTESO ALL'INTERO TERRITORIO DELLA Regione Lazio; dopo l'approvazione sostituisce , sia nella parte normativa che nella parte cartografica, i piani territoriali paesistici vigenti, approvati con legge o con deliberazione del Consiglio Regionale, di seguito denominati P.T.P. ed elencati nelle successive tabelle: 1 (PTP Lazio) e 2 (PTP Roma e Fiumicino) .

L'approvazione del Nuovo Piano di Lottizzazione con le deliberazioni impugnate ed il parere paesistico rilasciato dalla Regione Lazio lo scorso 1° marzo 2010 non tengono in alcun conto delle disposizioni del P.T.P.R. per le aree oggetto dell'approvazione del nuovo piano urbanistico attuativo, che considerando tali aree di scarso valore paesistico vanno a violare le disposizioni del PTPR che classifica tale area come paesaggio naturale agrario e nella disciplina che dà a tale paesaggio vieta tutti gli interventi che oggi vengono autorizzati con i provvedimenti che si impugnano. Nelle tabelle contenute nell'art. 22 delle N.T.A. del PTPR gli interventi autorizzati sono espressamente vietati.

I provvedimenti impugnati sulla base della falsa considerazione che le aree interessate dal Piano di lottizzazione approvato sono di scarso valore paesistico, vanno a violare provvedimenti ed impegni assunti direttamente dallo stato italiano nel consesso internazionale. Lo Stato Italiano infatti ha assunto l'obbligo di proteggere da qualsiasi trasformazione le aree oggetto del presente piano di lottizzazione sin dal 1999 quando la Villa Adriana fu inserita tra i Beni UNESCO riconosciuti come Beni Patrimonio dell'Umanità. Il Ministero dei Beni e le attività Culturali con decreto 6 agosto 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del

29 ottobre 2001 intitolato “ Inclusione dell’area non urbanizzata dell’agro Tiburtino compresa tra la via di Pomata – Collidi Santo Stefano – Villa Adriana – Colle Cesarano, ricadente nel Comune di Tivoli tra le zone di interesse archeologico di cui all’art. 146, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 29 ottobre 1990 n. 490” includeva l’area interessata dal Piano di lottizzazione all’interno del suddetto vincolo.

Tale vincolo era stato imposto anche in attuazione dell’impegno assunto dallo Stato Italiano a mantenere non urbanizzata l’area dell’Agro Tiburtino compresa tra la via di Pomata – Colli Santo Stefano – Villa Adriana – Colle Cesarano ricadente nel Comune di Tivoli, che comprende anche l’area oggetto del piano di Lottizzazione che oggi si impugna, a seguito della designazione dell’area di Villa Adriana come “ Bene UNESCO” nel corso della 23^a sessione del Comitato UNESCO per il Patrimonio Mondiale dell’Umanità, tenutasi a Marrakesh – Marocco dal 29 novembre al 4 dicembre del 1999 che prevedeva anche la protezione dell’area Buffer di protezione di Villa Adriana su cui si sviluppa il Piano di Lottizzazione che oggi si impugna.

L’imposizione del vincolo paesistico per le motivazioni sopra riportate fa apparire assolutamente illogica la motivazione dei provvedimenti impugnati, assunti sul falso presupposto che le aree interessate dal Piano di Lottizzazione siano di scarsa valenza paesaggistica. Anche per tale motivo i provvedimenti impugnati sono nulli e vanno annullati Tutto ciò premesso la difesa della ricorrente Associazione Italia Nostra Onlus come rappresentata e difesa in epigrafe

CHIEDE

Che l’Ill.mo T.A.R. del Lazio Voglia: 1) annullare i provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese competenze ed onorari. Con Salvezza di ogni altro diritto.

Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato

Roma, 28 febbraio 2012

Avv. Domenico Cagnucci

Relata di notifica ai sensi della legge 21/01/1994 n. 53 - Rep. N. 70

Ad istanza dell'Associazione ITALIA NOSTRA ONLUS, in persona del Presidente e legale rappresentate pt, io sottoscritto avv. Domenico Cagnucci con studio in Roma Largo Vercelli n. 8 previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 699/08 del 9 ottobre 2008 ho notificato copia conforme del suesteso atto a:

- 1) Comune di Tivoli, in persona del Sindaco p.t, elettivamente domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Piazza del Governo n 1 00019 Tivoli (Roma) mediante plico raccomandato a.r n76020548136-2 spedito dall'Ufficio Postale di Roma APPIO Via Taranto n. 19 00182 Roma
 - 2) Regione Lazio, in persona del Presidente e legale rappresentante pt elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio, via Cristoforo Colombo n 212 00144 Roma, mediante plico raccomandato ar n 760205481373, spedito dall'Ufficio Postale di Roma APPIO via Taranto n 19 00182 Roma
 - 3) Impreme spa, in persona del legale rappresentante pt, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale della società in Via Nicolò Porpora n 1 00198 Roma, mediante plico raccomandato a.r. n 76020548138-4, spedito dall'Ufficio Postale di Roma APPIO via Taranto n 19 00182 Roma
 - 4) Società Villa Adriana 85 s.r.l. in persona del legale rappresentate p.t domiciliato per la carica presso la sede legale della società in Via Flaminia n 441 00196 Roma, mediante plico raccomandato a.r n 76020548139-5, spedito dall'Ufficio Postale di Roma APPIO via Taranto n 19 00182 Roma
- Roma 28 febbraio 2012

Avv. Domenico Cagnucci

